



Comune di Lucera

REGOLAMENTO CANONE ALLOGGIATIVO

Art. 1
Requisiti per l'ammissione al beneficio

Per l'ammissione al beneficio del canone alloggiativo è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1. Essere residenti nel Comune di Lucera.
2. Essere in possesso di un reddito annuo imponibile del nucleo familiare, così come è fissato annualmente dalla regione Puglia, non superiore al limite massimo di accesso nell'E.R.P., calcolato con le modalità e le detrazioni previste dal presente regolamento.
Per i soggetti che dichiarino “reddito zero” o reddito inferiore al canone di locazione annuo, l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla fonte accertabile del pagamento del canone di locazione che contenga l'esatta indicazione della fonte di reddito - persona fisica, giuridica o ente pubblico – e a quale titolo è percepito al fine di consentirne l'accertamento. Qualora l'ammontare del fitto annuo o lo standard di vita del richiedente è incongruo rispetto al reddito dichiarato, previa relazione dell'assistente sociale, il richiedente è escluso d'ufficio dal beneficio.
3. Trovarsi in una delle seguenti condizioni: essere conduttore di un alloggio di proprietà privata (con esclusione degli alloggi delle categorie catastali A/1, A/8, e A/9) o pubblica con contratto di locazione per abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica, non avente natura transitoria, (art. 5 Legge 431/1998) regolarmente registrato e in regola con le registrazioni annuali o depositato per la registrazione, il cui canone incida in misura non inferiore al 14% sul reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a due pensioni minime INPS e in misura non inferiore al 24% sul reddito convenzionale del nucleo familiare non superiore a quello previsto per l'accesso negli alloggi di E.R.P..
4. L'ammontare dei redditi da assumere a riferimento è quello risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per l'anno richiesto. Il valore del canone è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori, inerenti l'anno in cui si richiede il beneficio.

5. Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea.
 Possono, altresì, partecipare gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti iscritti nelle liste di collocamento o che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.
6. Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più alloggi destinati ad uso abitativo, sfitti o locati, ubicati nell'ambito territoriale del Comune di Lucera o in qualsiasi altra località, che siano adeguati alle esigenze del nucleo familiare.
7. E' adeguato l'alloggio la cui superficie, calcolata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro e degli ingombri di porte e finestre, non sia superiore a 65 mq. per una persona, a 75 mq. per due persone, a 85 mq. per tre persone, a 95 mq. per quattro persone e via di seguito e comunque deve rispettare l'indicazione di cui alla tabella che segue:

componenti del nucleo familiare	vani catastali
1	3
2	4
3	4,50
4	5
5	6
6 ed oltre	7

8. Nel caso di quote di proprietà il relativo valore è convenzionalmente ridotto di un terzo.
9. Nel caso di diritto di usufrutto su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo (o su quote di essi) sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il valore catastale degli stessi ai fini della valutazione di cui al comma 1 è convenzionalmente ridotto della metà.
10. I requisiti suddetti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando, nonché permanere al momento dell'erogazione dei contributi.

Art. 2 **Nucleo familiare**

1. Ai fini del presente titolo si considera nucleo familiare quello indicato all'art 10 del regolamento dei servizi sociali alla data di presentazione della domanda.

2. Per il coniuge non legalmente separato anche se non residente, devono essere dichiarati i dati anagrafici e reddituali. Qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati dovranno essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente la dichiarazione attestante l'intervenuta sentenza di separazione.

Art. 3
Collocazione dei soggetti nelle relative fasce
e definizione della situazione reddituale

1. I nuclei aventi diritto sono collocati nelle fasce di reddito a) e b) di cui al comma 1 dell'art. 1 del decreto del Ministero dei lavori Pubblici 7.6.1999 sulla base del reddito imponibile risultante dall'ultima dichiarazione fiscale.
2. Sono collocati nella fascia a) i nuclei il cui reddito imponibile annuo complessivo non sia superiore all'importo di due pensioni minime INPS dell'anno in corso e, rispetto allo stesso, l'incidenza del canone di locazione non sia inferiore al 14%.
3. Sono collocati nella fascia b) i nuclei il cui reddito annuo convenzionale non sia superiore al limite stabilito dalla Regione per l'accesso agli alloggi E.R.P. determinato per l'anno in corso e, rispetto allo stesso, l'incidenza del canone di locazione non sia inferiore al 24%.
4. Concorrono a determinare la situazione reddituale del nucleo familiare le seguenti entrate riferite all'anno richiesto:
 - a. reddito annuo imponibile ai fini IRPEF dell'anno richiesto di tutti i componenti del nucleo familiare, ivi compreso il reddito del coniuge non legalmente separato, anche se non residente.
5. Dal reddito annuo imponibile, come sopra determinato, si detraggono:
 - * €775,00 per ogni figlio a carico
 - * €1.550,00 per ogni figlio disabile a carico
 - * €1.550,00 per ogni figlio a carico di persona sola
 - * € 775,00 per ogni componente il nucleo oltre i primi due, esclusi i figli a carico.
6. Sono calcolati nella misura del 60% i redditi derivanti da lavoro dipendente o pensione, e nella misura del 50% i redditi fiscalmente imponibili, percepiti da soggetti affetti da menomazione

dovuta ad invalidità, sordomutismo o cecità che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore ai 2/3.

Art. 4

Autocertificazione dei requisiti e documentazione

1. Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 il richiedente autocertifica i requisiti richiesti dall'art. 1 del presente titolo, nonché la composizione del nucleo familiare.
2. In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, l'Amministrazione comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso.
3. In presenza di componenti del nucleo familiare di portatori di handicap grave (come definito dalla legge 104/92) o di componenti percettori di reddito con menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 deve essere allegato alla domanda certificato della competente ASL attestante la menomazione posseduta.

Art. 5

Formazione delle graduatorie

1. Si provvederà alla formulazione di apposita graduatoria, sulla scorta delle domande presentate e valutate positivamente, in base al criterio dell'incidenza del canone sul reddito, e saranno soddisfatte percentualmente e proporzionalmente fino all'esaurimento dei fondi assegnati dalla Regione Puglia Ass. LL.PP. sempre in ottemperanza della L.431/98.
2. Il Comune provvede alla spesa in ragione del 10% del finanziamento statale per il conseguimento delle finalità di cui al comma che precede.

Art. 6

Istruttoria domande e pubblicazione della graduatoria

1. Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità e procede alla formulazione della graduatoria provvisoria seguendo le indicazioni riportate all'art. 5 del bando entro i 10 giorni successivi al termine fissato per la presentazione delle domande.
2. La Graduatoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è immediatamente pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.
3. Il Comune è tenuto ad attivare forme idonee alla massima pubblicità e diffusione della medesima.

4. Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio gli interessati possono presentare opposizione al Comune, nei termini e modi previsti dal regolamento Servizi politiche sociali.
5. La graduatoria esplica la sua efficacia dal giorno della sua approvazione.

Art. 7
Validità della graduatoria

1. I contributi di cui al presente bando sono erogati, nei limiti delle dotazioni assegnate all'Ente dalla Regione secondo l'ordine stabilito nella graduatoria generale, che, a tali effetti, conserva la sua efficacia fino al 31.12 dell'anno in corso.

Art. 8
Durata ed entità dei contributi

- 1) Il contributo ha durata annuale (dall'1.1. al 31.12 dell'anno in corso) e sarà erogato fino ad esaurimento delle risorse assegnate dalla Regione.
- 2) L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato e il reddito complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi del presente bando.
- 3) Il contributo è il seguente:
 - a. per i nuclei con reddito annuo complessivo imponibile non superiore a due pensioni minime INPS inseriti nella fascia a) corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% del reddito imponibile fino all'importo del canone dovuto e comunque fino ad un massimo di euro 3.098,74 per l'intero anno;
 - b. per i nuclei con un reddito annuo complessivo convenzionale superiore al precedente punto a) fino al limite di accesso all'E.R.P. il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% del reddito convenzionale fino all'importo del canone dovuto e comunque fino ad un massimo di euro 2.324,06 per l'intero anno.
- 4) Il contributo decorre dall'1 Gennaio dell'anno in corso e comunque dalla data di registrazione del contratto di locazione se successiva alla data suddetta e non è cumulabile con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati e in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo.
- 5) Nel caso in cui il richiedente percepisca un contributo inferiore a quello spettante ai sensi del presente bando, gli sarà corrisposta la differenza.

- 6) Il contributo verrà liquidato a seguito del trasferimento dei fondi da parte della Regione Puglia dietro presentazione di una dichiarazione sostitutiva attestante il permanere delle condizioni di accesso al bando nonché l'ammontare complessivo dei contributi economici dell'anno in corso percepiti a titolo di sostegno alloggiativo e di copia delle ricevute di pagamento del canone.

Art. 9

Termini di presentazione delle domande

1. Per la presentazione delle domande il termine è fissato in 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando.

Art. 10

Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione al bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Lucera e distribuiti dall'Ufficio Accettazione - Servizi politiche sociali del Comune dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
2. Le domande, debitamente sottoscritte, complete di tutti i dati, delle autocertificazioni e degli allegati necessari per i conteggi, dovranno inoltre indicare l'indirizzo ed un recapito telefonico per consentire eventuali comunicazioni relative al concorso e pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Lucera entro il termine di cui al precedente art. 9.

Art. 11

Controlli e sanzioni

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate ai sensi di legge.
2. Ferme restando le sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dal beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 12

Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/98, ai

relativi decreti di attuazione ed alla normativa vigente in materia.